



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

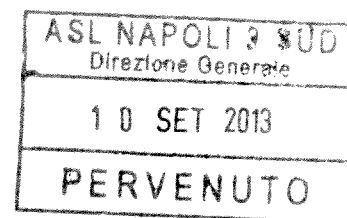
N.000518 DEL 10 SET. 2013

~~~~~

| PUBBLICAZIONE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | ESECUZIONE                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFFISSIONE ALBO                                                                                                                                                                                    | RELATA                                                                                                                                                                                 | ORDINARIA                                                                         | IMMEDIATA                                                                                                                                                             |
| <p>La presente deliberazione è affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal</p> <p><b>12 SET. 2013</b></p> <p>e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato</p> | <p>La presente deliberazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p> | <p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <p>Il Dirigente</p> | <p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p><b>12 SET. 2013</b></p> <p>Il Direttore Generale<br/>(Dott. Maurizio D'Amora)</p> |

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio D'Amora, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 467 del 26.09.2011 e Decreto Presidente Giunta n.198 del 29.09.2011, in esecuzione della legge Regionale n. 16 del 28.11.2008, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



**OGGETTO:** Esecuzione sentenza Tribunale Torre Annunziata n. 2984/2013. Immissione in servizio Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" Maria Grazia Cosentino.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Operativa Complessa Servizio Gestione Risorse Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Dirigente proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario di questa Azienda n.722 del 10/06/2010 e successiva n.849 del 07/07/2010, esecutive nei modi di legge, fu tra l'altro disposto:

- di approvare n.5 graduatorie provvisorie (107 infermieri, 6 fisioterapisti, 3 ostetriche, 6 tecnici di laboratorio e 4 tecnici di radiologia), "predisposte sulla scorta del servizio effettivamente prestatato presso questa Azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del S.S.R. che ha inoltrato a tutto il 04/06/2010 formale domanda di assunzione";
- di dare atto che il numero dei posti che si erano resi vacanti successivamente al 31/12/2006 (circa 270 unità per il personale infermieristico e oltre 610 unità per il personale non infermieristico), nonché le quote di assunzioni previste dal turn-over, consentivano di configurare la progressiva e completa utilizzazione delle suddette graduatorie;
- di dare atto, altresì, che le assunzioni sarebbero state concordate dalle parti abilitate in rapporto alle esigenze delle varie strutture aziendali e all'accertamento della corrispondente copertura finanziaria e che, in ogni caso, le medesime assunzioni avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate da parte della struttura Commissariale in conformità di quanto previsto dal Decreto Commissariale n.22 del 26/03/2010.

**ATTESO** che:

- nel corso di una riunione tenuta in data 20/07/2010, la Direzione aziendale e le OO.SS. dell'Area Comparto hanno concordato un preciso programma, in termini quantitativi e temporali, per l'assunzione in servizio degli operatori di cui innanzi;
- con nota del 22/07/2010 prot.4478 il Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ha comunicato al Servizio GRU, nel rispetto del calendario fissato con le OO.SS., una proposta di assegnazione ai vari presidi ospedalieri del personale da stabilizzare, che teneva conto di precisi parametri di natura analitica e di programmazione sanitaria;
- il Servizio GRU ha provveduto, con la sollecitudine resa necessaria dalla tempistica del suddetto calendario, a convocare i precari e ad acquisire, per ciascuno di essi, in rigoroso ordine di graduatoria, la preferenza della sede e della data di assegnazione;
- la Sig.ra Maria Grazia Cosentino, classificata al 8° posto della graduatoria degli infermieri di cui alla deliberazione 722/2010 e successiva n.849/2010 ha formalmente accettato la nomina.



### **CONSIDERATO:**

- che, in seguito alla mancata acquisizione della indispensabile preventiva autorizzazione da parte della Struttura Commissariale ai sensi del citato Decreto n.22 del 26/03/2010, non è stato possibile dare seguito, nei confronti dei lavoratori precari, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e, quindi, alla procedura di stabilizzazione;
- che, successivamente, per gli effetti dei decreti commissariali n.56 del 30/09/2010 e n.62 del 22/10/2010, è stato fatto divieto *"automatico ed assoluto (100%) alle Aziende Sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato fino al 31.12.2011"*, per cui con delibera del Commissario Straordinario n.1351 del 16/11/2010 è stata disposta, tra l'altro, la revoca delle delibere 722/2010 e 849/2010, nonché degli atti e dei provvedimenti preordinati, connessi e consequenziali;

**VISTA** la nota del 05/09/2013 prot. 17973, con la quale il Responsabile del Servizio Affari Legali di questa Azienda ha trasmesso a questo Servizio, per il seguito di competenza, copia della sentenza n. 2984/2013 del Tribunale di Torre Annunziata su ricorso proposto dalla Sig.ra Maria Grazia Cosentino c/o ASL NA3 SUD;

### **ATTESO:**

- che con la citata sentenza il giudice del lavoro ha accolto il ricorso della Sig.ra Maria Grazia Cosentino c/o ASL NA3 SUD, dichiarando il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" ordinandone la immediata immissione in servizio;
- che questa Azienda è stata condannata alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dal 02/08/2010;
- che si deve dare esecuzione alla sentenza de quo;

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

Dare esecuzione alla sentenza n°2984/2013 - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - del Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dalla Sig.ra Maria Grazia Cosentino c/o ASL NA 3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio a tempo indeterminato della stessa nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere" con ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dal 02/08/2010;

- **DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze come stabilite nella sentenza allegata alla presente.

*Il Direttore*  
*del Servizio Gestione Risorse Umane*  
*Dot.ssa Anna Alfieri*

**IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto della dichiarazione resa dal Dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso

atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy, sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

### **DELIBERA**

➤ **DARE ESECUZIONE** alla sentenza n°2984/2013 - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - del Tribunale di Torre Annunziata sul ricorso promosso dalla Sig.ra Maria Grazia Cosentino c/o ASL NA3 SUD e, per l'effetto, disporre l'immediata immissione in servizio della predetta nella categoria Collaboratore Professionale Sanitario "Infermiere", con ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dal 02/08/2010 e con assegnazione presso struttura da definire in considerazione delle esigenze prioritarie aziendali.

**DI RISERVARSI** ogni ulteriore determinazione all'esito del giudizio di appello che l'Amministrazione intende intraprendere;

**DI TRASMETTERE** gli atti all'U.O. Contenzioso e liquidazione, per la liquidazione delle spettanze come stabilite nella sentenza allegata alla presente.

**RENDERE** il presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale n.32/94.

*Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti di competenza.*

Coll. Prof. Amm.  
Ciro Balia

*Il Direttore Sanitario*  
**Dott. Giuseppe Russo**

*Il Direttore Generale*  
**Prof. Maurizio D'AMORA**

*Il Direttore Amministrativo*  
**Dott. Salvatore Panaro**

*[Signature]*

2013 LA

regione campania

aslnapoli3sud

Set 4/10  
p. 13  
Dor

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**  
*Vai Marconi n.66 – 80059 Torre del Greco (NA)*

**FUNZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI LEGALI**

Fax. 081.8729817- 081.8233757

Tel. 081.8729815-081.8233718

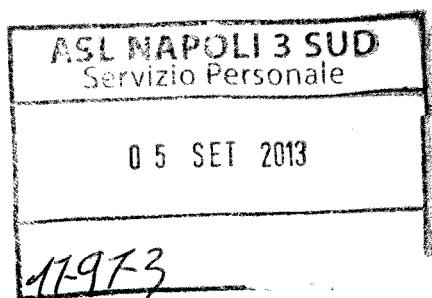
Mail [aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it)  
[sleg@aslnapoli3sud.it](mailto:sleg@aslnapoli3sud.it)

nota bene per eventuali comunicazioni, inviare all' indirizzo pec  
[rm.siciliano@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:rm.siciliano@pec.aslnapoli3sud.it)

Prot.2008

Castellammare di Stabia, lì 2.9.2013

Via pec



**Al Responsabile del Servizio GRU**  
**Al Responsabile del Servizio GEF**  
**Al dott. Carlo Esposito**  
**Responsabile del Servizio**  
**Liquidazione Contenzioso Lavoro**

sede

**OGGETTO:** trasmissione sentenza n. 2984/2013, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata  
Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 7284/2011, promosso da COSENTINO MARIA GRAZIA C/  
ASL NA 3 sud

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all' oggetto.

—sent 2013 pec

il Collaboratore Amministrativo  
f.to sig. Fausto D'Auria

**Il Responsabile dell'U.O.**  
**Contenzioso Lavoro**  
f.to Avv. Rosa Maria Siciliano

**Il Responsabile**  
**del Servizio AA. LL.**  
f.to avv. Chiara Di Biase

AAU  
NB



SEZIONE LAVORO  
e PREVIDENZA  
N. 2984/2013 SENT.  
N. 7284/2011 R.G.  
N. 2632/2013 CRON.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in funzione del giudice monocratico dr. Giovanni Favi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7284 dell'anno 2011 del R.G.A.C. sez. lavoro e previdenza,

Tra

Maria Grazia Cosentino n. a Piano di Sorrento il 1/7/61, rapp.ta e difesa, in virtù di mandato conferito in calce al ricorso, dagli avv.ti Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella, presso lo studio dei quali, ATESMA LEGALI ASSOCIATI, IN Sorrento alla via Fuorimura 20 elett.te domicilia

RICORRENTE

Contro

ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del rappresentante legale p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Camilla Dolce e Rosa Maria Siciliano in virtù del mandato in atti con i quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia alla via Alcide de Gasperi 167

ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Arrivo  
N. 0057674 del 02/08/2013 - 11:20



\* 0 0 0 0 8 1 1 4 9 8 \*

RESISTENTE

*[Handwritten signature]*

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione)

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente depositato, parte ricorrente adiva questo giudice, esponendo che la regione Campania aveva emanato la L.R. n. 1/2008, al cui art. 81 (cfr. anche L.R. n. 5/2008) era prevista la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, stabilendo nella specie che destinatari della stabilizzazione sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Parte ricorrente indicava di aver presentato regolare domanda per la stabilizzazione, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge. Precisava di essere stata inserita nell'elenco del ruolo sanitario, profilo tecnico sanitario, di cui ai decreti dirigenziali pubblicati nel BURC n. 36 del 10 luglio 2009, contenenti gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale.

Specificava che la sua posizione lavorativa rientrava nelle ipotesi previste di cui al punto 3 del decreto n. 22 del 26 marzo 2010, nel quale il Presidente della Regione Campania - quale commissario *ad acta* del piano di rientro del settore sanitario - individuava le procedure di conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In particolare, nel predetto decreto era previsto che 1) i direttori generali e i commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall' art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1,

per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n. 36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31 dicembre 2010 e che conseguono l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31 dicembre 2010, sempre che alla data di emanazione del presente decreto siano in servizio a far data dal 31 dicembre 2006; 2) I medesimi direttori generali e commissari straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l'effetto, provvedono in ordine alla discreta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione all'incarico del direttore generale o del commissario straordinario; 3) i titolari di contratto a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'avvio alla stabilizzazione, che all'atto della pubblicazione del presente decreto non siano in servizio presso aziende sanitarie della Campania possono, a domanda, richiedere alle stesse di essere stabilizzati; tale domanda dovrà essere valutata dai direttori generali e dai commissari straordinari sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento di personale, come specificati nel decreto commissariale n. 11 del 12 marzo 2010, tenendo fermo l'obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento".

L'istante esprimeva che il commissario, con delibera n. 722 del 2010, aveva disposto di approvare cinque graduatorie, relative ai diversi profili professionali, predisposte *"sulla scorta del servizio effettivamente prestato presso questa azienda da parte del personale precario attualmente non in servizio presso aziende del servizio sanitario regionale che ha inoltrato a tutto il 4 giugno 2010 formale domanda di assunzione"*, e che la predetta delibera veniva inviata alla regione Campania per l'autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ricevendo il relativo nullaosta con nota del 7 luglio 2010 della giunta regionale della Campania.

Parte ricorrente precisava di aver ricevuto un telegramma dalla ASL NA 3 SUD, con cui le veniva comunicato l'inserimento nell'elenco regionale del personale ammesso alla stabilizza-

zione e l' invito a presentarsi per "accettazione assunzione nonché per scelta sede e scaglione".

L' istante chiariva che tuttavia la convenuta, con successivo telegramma, comunicava che l' immissione in servizio prevista per il giorno indicato in ricorso era stata temporaneamente sospesa e che anche successivamente non era stata assunta.

Tanto premesso, evidenziata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, l' esistenza del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla immissione in servizio, chiedeva di dichiarare il diritto di parte ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria del profilo di collaboratore professionale sanitario, ~~profilo tecnico~~, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia del telegramma sopra indicato e ordinare la immediata immissione in servizio di parte ricorrente e costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ASL NA 3 SUD, con tutti i provvedimenti conseguenti. Veniva inoltre chiesto il risarcimento del danno come dettagliatamente specificato nell'atto introduttivo, con vittoria di spese.

L'ASL NA3 SUD si costituiva in giudizio, eccependo: il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario; l' improcedibilità della domanda per mancata notifica del ricorso alla regione Campania; la carenza di legittimazione passiva di essa ASL NA3 SUD; l' infondatezza della domanda nel merito.

In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il *petitum* e la *causa petendi* (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02).

Ancora in via pregiudiziale con riferimento alla sollevata eccezione di carenza di giurisdizione appare opportuno premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce: "In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165), sono



attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano il successivo atto di nomina, anche a seguito di delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. Pertanto l'adozione, secondo l'interesse pubblico, di tale procedura risulta equiparabile all'espletamento di una procedura concorsuale. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia promossa dal candidato che pretenda di essere inserito tra i chiamati al lavoro mediante tale procedura, mentre è questione di merito e non di giurisdizione quella concernente l'operatività della disciplina del bando originario anche in ordine ad eventuali riserve di posti." (cfr. Cass. 14529/03; cfr. anche Cass. 15342/06). Appare opportuno riportare un passo della motivazione della sentenza in parola per comprenderne appieno la portata:"..... Invero, come queste Sezioni unite hanno riconosciuto con giurisprudenza pacifica (cfr. da ultimo, Cass, sez. un. 21 febbraio 2002, n. 2514; 27 febbraio 2002, n. 2954; 24 aprile 2002, n. 6041; 26 giugno 2002, n. 9332), esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell'Amministrazione pubblica, sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché il soggetto individuato all'esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell'aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest'ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l'interessato, del suo diritto alla stipulazione. La situazione non muta nei casi in cui, assunti i vincitori nel numero corrispondente ai posti originariamente messi a concorso, l'Amministrazione deliberi ulteriori as-



sunzioni, utilizzando la possibilità del cosiddetto scorrimento. Quindi, si ripete ancora, una volta esaurita la procedura volta ad individuare le persone da assumere, ed a questi fini è irrilevante se si tratti di una procedura concorsuale vera e propria o di una procedura di "stabilizzazione", sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione e quindi la giurisdizione del G.O. In altri termini, da quanto precede consegue che è devoluta alla giurisdizione del G.O. la domanda con la quale il lavoratore, assunto da un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenta di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di legge, atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere sia relativo ad atti di organizzazione dell'ufficio (Cass., n. 19952/2010, 16041/2010). Al riguardo è da osservare che, nel caso di specie, il "*petitum sostanziale*" (in base al quale va determinata la giurisdizione) è dato dalla pretesa dell'istante di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'A.S.L. NA3 SUD in presenza del relativo diritto, già riconosciuto dalla convenuta all'esito della procedura di stabilizzazione espletata ex art. 81 L.R. Campania n. 1 del 30/1/08, per la cui attuazione sarebbe necessaria la sola immisione in servizio di parte ricorrente (così come disposto in un primo tempo dalla resistente con il telegramma indicato in ricorso contenente l'invito alla lavoratrice a presentarsi "*per accettazione assunzione nonché per scelta sede e scaglione*").

E' evidente, pertanto, che la domanda attorea va devoluta alla cognizione del G.O., visto che parte ricorrente ha lamentato non di essere stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo imposta da una norma di legge (fatti-specie diversa in ordine alla quale, come già detto, le SS.UU. ritengono sussistere pure la giurisdizione dell'A.G.O.) ma di non essere stata assunta all'esito della procedura di stabilizzazione conclusasi, invece, con il riconoscimento da parte dell'A.S.L. del diritto dell'istante alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nel caso di specie è da ritenere che la pretesa attorea investe una fase successiva alla conclusione della procedura di stabilizzazione, in cui le decisioni amministrative



vengono ad inserirsi non come meri atti di macro-organizzazione, bensì come motivazioni ostative alla concreta attualizzazione dell' interesse di parte ricorrente all' assunzione. Restano, infatti, totalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative alla concreta assunzione in servizio (Tar Sicilia, Catania, sez. II, 16 marzo 2010, n. 639; Tar Campania, Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010, n. 84), anche se coinvolgono atti di macro-organizzazione, che possono essere eventualmente disapplicati dal giudice competente (Tar Campania, Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 73).

Sempre in via pregiudiziale, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' A.S.L. Napoli 3 SUD, va detto che è vero che le Aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all' Amministrazione regionale, hanno natura di enti strumentali di quest' ultima, essendo ad esse affidato in concreto il compito di perseguire nel campo dell' assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall' Ente Regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione (CdS, n. 1260/2010). Ciò non toglie che, allo stato, considerata la pretesa (si invoca un ordine di immediata immissione in servizio di parte ricorrente e di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze esclusive dell' A.S.L. NA 3 SUD) e la prospettiva attorea (nella quale si configura già come perfezionato il diritto all' assunzione invocato al momento in cui la Regione Campania ha disposto il divieto assoluto per le aziende sanitarie regionali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato), l' unico soggetto da ritenere legittimato passivo nella presente controversia è l' A.S.L. NA3 SUD. Non deve quindi provvedersi alla integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania.

Passando all' esame del merito, appare opportuno, innanzitutto, ribadire che, come è noto, occorre distinguere nell'ambito del pubblico impiego privatizzato fra *atti organizzativi* (attualmente previsti dall'art. 2 del D.Lgvo 165/01) aventi *natura provvedimentale*, i quali possono solo essere disapplicati dal G.O. ex art. 63 del citato D.Lgvo 165/01 ed *atti di gestione*, aventi natura privatistica ex art. 5 2° comma del più volte citato decreto, in relazione ai quali il G.O. può anche procedere alla dichiarazio-



ne di nullità o all'annullamento in base alla disciplina del codice civile.

Tanto premesso si deve osservare che la procedura per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale è regolata dall' art. 81 L.R. Campania n. 1/2008, disposizione che trova il suo fondamento ed antecedente nell' art. 1 – comma 565 – lett. c – punto 3 della L. 296/2006. Una volta espletata la procedura legislativamente disciplinata con la formazione degli elenchi degli ammessi da parte della Commissione regionale, l' adozione di atto deliberativo da parte della competente A.S.L. con l' individuazione nominativa del personale precario avente diritto alla stabilizzazione, l' invito all' istante alla presentazione della documentazione, è da ritenere sia sorto un vero e proprio diritto soggettivo di parte ricorrente alla immissione in servizio nel profilo professionale riconosciuto negli appositi elenchi. Già nel decreto n. 22 del 26/3/2010 era previsto che *“I Direttori Generali ed i Commissari Straordinari procedono alla conversione dei rapporti ~~dei rapporti~~ di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ... per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione ...”*. Come già detto, parte ricorrente risultava inclusa in detti elenchi. Sempre nel predetto decreto era precisato che *“I medesimi Direttori Generali e Commissari Straordinari interessati realizzano la rigorosa verifica dei predetti requisiti e, per l' effetto, provvedono in ordine alla descritta conversione solo dopo aver inviato la necessaria ed idonea documentazione a questa struttura commissariale ai fini della preventiva autorizzazione, pena la sospensione dall' incarico del Direttore Generale o del Commissario Straordinario”*. In ogni caso, il provvedimento in questione stabiliva che le domande dei titolari di contratti a tempo determinato, che erano in possesso dei requisiti prescritti per l' avvio alla stabilizzazione, avrebbero dovuto essere valutate *“tenendo fermo l' obbligo di ricevere la preventiva autorizzazione della struttura commissariale per ogni reclutamento”*.

Anche la delibera n. 722/2010 del Commissario Straordinario dell' ASL NA 3 SUD, dopo aver approvato le cinque graduatorie provvisorie di personale da stabilizzare, precisava che le assunzioni del personale dovevano *“essere preventivamente autorizzate da parte della struttura commissariale in conformità*

di quanto previsto dal Decreto Commissariale n. 22 del 26/3/2010".

Parte ricorrente ha prodotto un atto proveniente dalla Regione Campania del 7 luglio 2010 nel quale si legge letteralmente che *"nulla osta da parte di questo assessorato alla stabilizzazione del personale indicato da codesta ASL nella delibera 722 che risulta non in servizio ma incluso negli elenchi degli ammessi o che abbia conseguito l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie"*.

L'ASL resistente ha sostenuto che tale provvedimento abbia natura di un atto meramente endoprocedimentale e che, quindi, non sarebbe mai intervenuta l'autorizzazione da parte della struttura commissariale necessaria per l'assunzione del personale precario. Per chiarire tale aspetto, è opportuno effettuare un breve esame della normativa sul commissariamento delle regioni in materia sanitaria.

L'art. 4, comma 1, del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in L. 29/11/2007 n. 222, prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro si prefiguri il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. Il secondo comma dell'art. 4 predetto dispone che *"Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero agli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo del singolo Piano di rientro"*. Il comma 2 stabilisce la possibilità di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub-commissari da affiancare al commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissariamento e le funzioni

del commissario, dunque, sono limitate all' attuazione del piano di rientro, come si evince dall' esame e dal tenore della norma. Viceversa, non è prevista la decadenza degli organi regionali in materia di sanità e, particolarmente, dell' assessorato alla Sanità della regione e degli organi amministrativi dello stesso. Infatti, questi ultimi continuano a svolgere i loro compiti: cosicché il commissario non si sostituisce ma semplicemente affianca la struttura dell' Assessorato regionale alla Sanità, esercitando poteri di indirizzo e coordinamento.

Riguardo alla regione Campania, si è proceduto, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24/7/2009, alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione quale commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale. E' stato, altresì, nominato un subcommissario. E dopo lo svolgimento delle ultime consultazioni regionali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24/4/2010, è stato nominato *commissario ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro il nuovo Presidente della regione Campania. Nell' ipotesi in cui, invece, il commissariamento avesse comportato la decadenza di tutti gli organi amministrativi regionali della sanità, non vi sarebbe stata necessità di procedere all' emanazione di una nuova delibera del Consiglio dei Ministri di nomina in quanto, automaticamente, il nuovo Presidente della giunta regionale avrebbe assunto l' incarico di commissario *ad acta*.

Quindi il commissario *ad acta* semplicemente si sostituisce all' organo commissariato per l' emanazione degli atti o per il compimento di determinate attività. Anzi per l' espletamento di tali compiti si avvale in via ordinaria della struttura amministrativa dell' ente e/o organo da sostituire.

In caso contrario la norma avrebbe dovuto prevedere la creazione di un' apposita struttura per l' adempimento dei compiti del commissario *ad acta*. Nella specie, invece, l' art. 4 del D.L. 1/10/2007 n. 159 ha semplicemente previsto la nomina del commissario per le regioni inadempienti, senza individuare nessun organo e/o ente separato dalla regione stessa, la quale continuerà ad operare in via ordinaria con l' obbligo, ovviamente, di attenersi alle indicazioni del commissario per l' attuazione del piano di rientro. E la regione, su cui gravano gli oneri della gestione commissariale, deve mettere a disposizione il personale, gli uffici e i mezzi necessari per l' espletamento



dell'incarico. Ovviamente, il personale ed i mezzi devono essere quelli dell' assessorato regionale alla sanità.

Sulla base di tali premesse, è da considerare che la stessa dizione letterale del provvedimento del 7/7/2010 conduce a ritenere che il medesimo abbia natura di vera e propria autorizzazione regionale alle assunzioni del personale precario di cui alla delibera n. 722/2010. Infatti, nell' intestazione viene riportato come oggetto "*trasmissione delibera n. 722 del 10 giugno 2010 - richiesta autorizzazione*". Inoltre, il provvedimento è indirizzato al commissario straordinario dell' ASL NA 3 SUD e proviene dalla giunta regionale della Campania (piano sanitario regionale e rapporti con le AA.SS.LL. - settore gestione ruolo personale - servizio sanitario regionale procedure concorsuali - rapporti con le OO.SS). In ogni caso il provvedimento risulta firmato dal dirigente del settore, avv. Antonio Postiglione, il quale è incluso nell' elenco di coloro che fanno parte della struttura commissariale per l' attuazione del piano di rientro del settore sanitario della regione Campania (vedi ad esempio decreto n. 22 del 26 marzo 2010). Quest' ultimo, pertanto, in mancanza di espressa disposizione contraria, ovvero diversa determinazione del commissario, era pienamente legittimato a partecipare agli atti riferibili alla gestione commissariale ed a manifestare all' esterno la volontà dello stesso. Ciò anche in ossequio al principio legislativamente fissato delle competenze degli organi amministrativi nell' emanazione di tutti gli atti di gestione attiva, aventi anche rilevanza esterna. Né vi è stata alcuna sconfessione da parte degli organi preposti alle decisioni prese dalla struttura regionale guidata dall' Avv. Postiglione. In ogni caso va sottolineato che tutti gli atti posti in essere dalla struttura commissariale sono adottati e recano, alternativamente, la sottoscrizione: a) del commissario ad acta o del subcommissario; b) dell' assessore regionale alla sanità o del dirigente del Settore ruolo personale del medesimo assessorato. Esaminati i singoli provvedimenti, si evince che: 1) il decreto 22 del 26/3/2010 reca la firma del commissario, dell' assessore alla Sanità e del coordinatore dell' Area n. 20, sono riportati in calce anche i nominativi del subcommissario e del dirigente del Settore Personale alla Sanità (Postiglione) anche se non lo hanno sottoscritto; 2) la circolare del 25/5/2010 prot. 783/C, attuativa del decreto 22/2010 (allegata al ricorso), reca la sottoscri-



zione del subcommissario e del dirigente del Settore Personale, avv. Postiglione; 3) l' autorizzazione alla stabilizzazione del 7/7/2010 reca la sottoscrizione dell' avv. Postiglione.

Orbene l' avv. Postiglione, quale dirigente del Settore Ruolo del Personale della Sanità della Regione Campania, è perfettamente inquadrato nella struttura commissariale, partecipando all' adozione dei relativi atti e decisioni, esprimendo volontà anche verso l' esterno, con effetti riconducibili direttamente al commissario *ad acta*. Per questa ragione compare in tutti gli atti della struttura commissariale, anche successivi ed in particolare nei decreti n. 56 e 62.

E' evidente, quindi, che il nulla osta rilasciato dalla regione Campania in data 7/7/2010, a firma dell' avv. Antonio Postiglione, sia perfettamente valido e vada inteso come autorizzazione della struttura commissariale alla stabilizzazione, in quanto proveniente da organo direttamente riconducibile alla stessa. Peraltro, anche l' ASL resistente ha dato prova di aver considerato quale vera e propria autorizzazione il predetto nulla osta, convocando proprio per l' assegnazione delle sedi i lavoratori inclusi nelle graduatorie approvate con la delibera n. 722/2010. Né il commissario straordinario dell' ASL NA 3 SUD, il quale aveva provveduto alla convocazione dei candidati per l' assegnazione delle sedi, è stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare (nulla risultando in merito in tal senso), così come previsto con il decreto n. 22 del 26 marzo 2010 a tutti i dirigenti e commissari *ad acta* che avessero provveduto ad assunzioni senza la preventiva necessaria autorizzazione.

Alle considerazioni sinora svolte va aggiunto anche che i successivi provvedimenti, con i quali è stato fatto divieto di assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di nuovo personale, in assenza di alcuna norma transitoria, non possono incidere sui diritti già acquisiti dalla parte ricorrente all' assunzione, poiché essi non possono che prevedere per il futuro. I provvedimenti in esame non possono nemmeno qualificarsi come atto implicito di mancata autorizzazione rispetto alla delibera della ASL NA 3 Sud n. 722 del 10/06/2010, trattandosi di provvedimenti di carattere generale con cui si fa divieto alle ASL di procedere ad assunzioni di personale.

Per quanto riguarda la delibera n. 1351 del 2010, la quale interviene a revocare la precedente delibera n. 722/2010, è da considerare che si tratta sicuramente di un atto amministrativo di macro organizzazione (cfr. quanto premesso *supra* in ordine agli atti organizzativi) che può essere disapplicato dal giudice ordinario, ricorrendone i presupposti. Appare chiaro, anche in considerazione delle osservazioni sinora svolte, che si tratta di un atto illegittimo perché emesso, da un lato, in violazione di legge (la L.R. n. 1 del 2008 che prevede la stabilizzazione del personale, senza alcuna procedura amministrativa, fissando i requisiti di accesso e prevedendo esclusivamente l' onere di presentazione della domanda da parte degli interessati), dall' altro lato, emanato sulla base dell' erroneo presupposto della assenza di autorizzazione da parte della struttura commissariale (circostanza che non risponde al vero, così come in precedenza spiegato).

In ogni caso va detto che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego operata nel corso degli anni '90, gli atti di gestione del personale hanno natura squisitamente privatistica, che non lascia spazi ad interventi unilaterali di matrice pubblicistica, quale l' autotutela (vedi anche Cass., n. 25761/2008; Cass., n. 23741/2008).

Naturalmente, nulla preclude l' esercizio di quello che deve essere definito come potere di "riponderazione – autocorrezione" di una pregressa erronea scelta gestionale (potere che certo non è precluso al datore di lavoro privato); tale riponderazione, però, deve essere ricondotta a schemi civilistici (e non più pubblicistici).

Ora, unica fattispecie civilistica che potrebbe attagliarsi alla fattispecie è quella della revoca della proposta contrattuale; nel caso che ci occupa, però, dovendosi ritenere già concluso un contratto tra le parti, la revoca non era più possibile.

Infatti, una volta che sia stata effettuata l' individuazione degli aventi diritto all' assunzione e che la procedura per la stabilizzazione del personale precario sia stata portata a termine (come accertato nel caso di specie), deve ritenersi che il contratto di lavoro sia stato concluso (vedi anche Cass. n. 8951/07); dunque, nessun potere di revoca unilaterale della proposta contrattuale è più possibile.



La domanda di immissione in servizio risulta quindi fondata, dovendo conseguentemente l'odierna ricorrente appunto esserè immessa in servizio dalla data della presente sentenza.

Venendo alla domanda di risarcimento del danno, innanzitutto, appare fondata la richiesta di corresponsione della indennità di mancato preavviso; dato che l'odierna ricorrente è stata spinta a presentare le dimissioni dal posto di lavoro poi revocate, dal telegramma che la convocava per l'accettazione dell'assunzione. La resistente quindi dovrà essere condannata al pagamento della somma di euro 1087,65, a titolo di indennità di mancato preavviso trattenuta dall'altro datore di lavoro, appunto, per il mancato rispetto del termine di preavviso <sup>di quindici</sup> delle dimissioni date dalla ricorrente, a seguito dell'affidamento riposto nell'assunzione. Sotto questo profilo si deve rilevare che la entità della indennità di mancato preavviso, la cui decurtazione dallo stipendio era stata allegata dalla ricorrente fin dall'atto introduttivo, non è stata contestata dall'odierna resistente. Analogamente, al giudizio di illegittimità del diniego di assunzione non può che conseguire il diritto alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici con decorrenza dal 2/8/2010, data in cui la ricorrente era stata convocata per l'assunzione. Sotto questo profilo appare opportuno sottolineare che la domande risarcitorie di cui sopra risultano sufficientemente specifiche e quindi può assumere rilievo la non specifica contestazione da parte della ASL.

Con riferimento alle altre voci di danno appare opportuno premettere un breve *excursus*.

I danni non patrimoniali risarcibili vanno oramai individuati alla luce della sentenza delle Sezioni Unite 26792/08, ed ancor prima, della sentenza sempre a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 6572/06. Nella sentenza da ultimo citata, si ripete le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dopo avere ricondotto al danno esistenziale "ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la manifestazione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" ed avere individuato in tali pregiudizi la lesione di diritti tutelati dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, ne ha però subordinato la risarcibilità alla formulazione da parte del



*danneggiato di specifiche allegazioni*, non essendo sufficiente, a tal fine, il ricorso a formule standardizzate, dirette poi a dimostrare, attraverso la formulazione di correlative deduzioni probatorie, non già l'esistenza di meri dolori e sofferenze bensì l'alterazione peggiorativa delle sue condizioni di vita intervenuta a seguito dell'illecito. In presenza di tali imprescindibili e non surrogabili oneri assertivi, la prova potrà essere fornita – precisa la Corte – con tutti i mezzi posti a disposizione dall'ordinamento, quali i documenti, la prova per testi e, avuto riguardo alla inerenza della lesione ad un bene immateriale, delle presunzioni secondo le regole di cui all'art. 2727 c.c.

Tale onere assertivo, naturalmente, sussiste con riferimento a tutte le voci di danno e non solamente con riferimento alle voci non patrimoniali.

Orbene, tanto premesso, con riferimento alla allegazione di un danno dovuto ad asserite differenze stipendiali, fra quanto percepito nel posto di lavoro <sup>giunto</sup> ~~svolto~~ e quanto avrebbe dovuto essere percepito, si deve rilevare che, a prescindere da altre considerazioni, l'odierna ricorrente non ha nemmeno allegato chiaramente, in ricorso, quale fosse lo stipendio percepito e quale quello che avrebbe dovuto essere percepito dalla ASL (questo a prescindere dalla prova della sussistenza di tali differenze il cui onere gravava in base al disposto dell'art. 2697 c.c. sull'odierna ricorrente e da eventuali applicazioni del principio di non contestazione). Tale carenza sul piano della allegazione non pare poter essere in alcun modo superata, tanto meno mediante una CTU che finirebbe per poter avere un carattere "esplorativo". Evidentemente, in presenza di una tale carenza sul piano della allegazione, non appare potersi configurare alcuna non contestazione rilevante.

Analogamente con riferimento al c.d. danno esistenziale, all'immagine, da dequalificazione, ed al danno morale, le allegazioni relative agli stessi (il ricorrente non sembra in realtà chiedere anche il danno biologico, cfr. verbale del 5/12/2012) appaiono, a parere del presente giudice, non sufficientemente specifiche e facenti riferimento a formule "standard", non indicandosi quali sarebbero, a titolo esemplificativo, le abitudini di vita modificate dall'illecito, le modalità concrete in cui si sarebbe manifestato il danno all'immagine, la dequalificazione ed il patema d'animo.



Questo a prescindere da ogni considerazione relativa al fatto che, durante questo periodo di tempo, l'odierna ricorrente non è stata disoccupata.

Con riferimento viceversa alla domanda di risarcimento del danno per spese di viaggio, non è stata data, nel presente giudizio, a parere del presente giudice, una prova sufficiente del fatto che, anche adoperando mezzi pubblici, la spesa per il viaggio sarebbe stata inferiore in caso di assunzione. Anche perché non è stata data una prova sufficiente del fatto che, a seguito dell'assunzione, sarebbe stata necessariamente assegnata all'odierna ricorrente una sede vicina alla residenza. Sotto questo profilo, avendo la resistente contestato in radice il diritto alla assunzione, si può ritenere ragionevolmente che contesti anche, a fortiori, il diritto alla assunzione in una sede determinata (mentre non si può ritenere ovviamente che contesti, una volta provati, l'entità di diversi e distinti danni, specificamente allegati, come quelli relativi alla decurtazione dallo stipendio della indennità di preavviso).

Infine non trattandosi di una reintegra nel posto di lavoro ma di un riconoscimento del diritto alla assunzione non sembrano dovute altre voci di danno.

Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.

Le spese di lite (della fase di merito, quella della fase cautelare sono già state liquidate nel provvedimento emesso all'esito della stessa), devono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

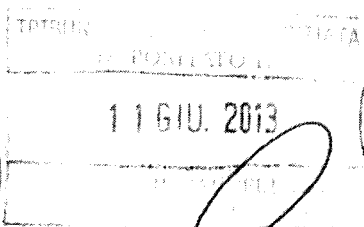
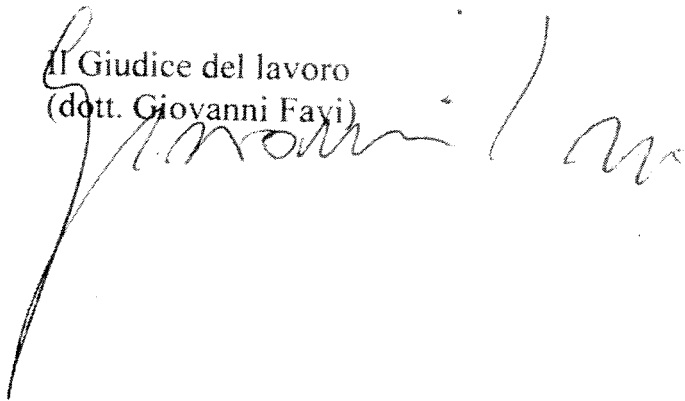
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

a) ordina all'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., la immediata immissione in servizio di Maria Grazia Cosentino, quale infermiere professionale e la immediata corresponsione della relativa retribuzione con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

- a) condanna l'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dal 2/8/2010;
- b) condanna l'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento a Maria Grazia Cosentino della somma di euro 1087,65 oltre accessori come per legge;
- c) rigetta le altre domande proposte in ricorso;
- d) condanna l'ASL, NA 3 SUD, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione per distrazione.

Torre Annunziata, 5/6/2013

Il Giudice del lavoro  
(dott. Giovanni Fayi)





**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

*Spedizione in formula esecutiva della Sentenza n. 2984/13  
copia conforme all'originale*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DELLA LEGGE**

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando nei siano legalmente richiesti.*

*Si rilascia a richiesta dell'avv. **Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella***

*Procuratore di **Maria Grazia Cosentino***

*Torre Annunziata, 27.06.2013*



**IL CANCELLIERE**  
**( Flavio Giordano )**

*Def*

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. L. Marrale Avv. D. R. Grillo, difensore  
di ROBERTO ROSSI GRON io sottoscritto  
Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche  
del Foro Tribunale di Napoli ho notificato copia  
del suesteso atto affinché ne abbia piena e legale scienza.

ASL NAPOLI 3 SUD in p.l.r.p.5  
Via Alcide De Gasperi 167 Castellammare di Stabia

IO SOTTOSCRITTO UFFICIALE GIUDIZIARIO HO NOTIFICATO COPIA  
DELL'INTESTRATO AL LEGATO INTERESSATO NEL DESIGNATO  
SOMMILLO RECONFERMATO E RACCOMANDATO  
CON A.R. ALL'UFFICIO DI NOTIFICHE E RACCOMANDA

29 LUG 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Don.ssa Rosaria Santino

937

Op

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*Marco Tullo*

### **TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 65626 in data 11 SET. 2013

### **TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

### **PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA**

10 SET. 2013

**A:**

|                                     |                                    |                                     |                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA      | U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.     |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DIRETTORE AMMINISTRATIVO D'AZIEN   | U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.   |                            |
|                                     | COLLEGIO SINDACALE                 | U.O.C. PATOLOGIA CLINICA            |                            |
|                                     | U.O.C. GABINETTO                   | U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE     |                            |
|                                     | U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE       | U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN |                            |
|                                     | U.O.C. AFFARI GENERALI             | U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.   | DISTRETTO N. 52            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | U.O.C. AFFARI LEGALI               | U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO    | DISTRETTO N. 53            |
|                                     | U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.   | U.O.C. RISK MANAGEMENT              | DISTRETTO N. 54            |
|                                     | U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE     | U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA             | DISTRETTO N. 55            |
|                                     | U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA      | U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA          | DISTRETTO N. 56            |
|                                     | U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A | COORD.TO COMITATO ETICO             | DISTRETTO N. 57            |
|                                     | U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B | COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA      | DISTRETTO N. 58            |
|                                     | U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA        | COORD.TO PROGETTI FONDI             | DISTRETTO N. 59            |
|                                     | U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA    | COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND     | OO.RR. AREA NOLANA         |
|                                     | U.O.C. FASCE DEBOLI                | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO           | OO.RR. AREA STABIESE       |
|                                     | U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.    | DIPARTIMENTO PREVENZIONE            | OO.RR. GOLFO VESUVIANO     |
|                                     | U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN    | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE         | OO.RR. PENISOLA SORRENTINA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE      | DISTRETTO N. 34                     |                            |
|                                     | U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.   | DISTRETTO N. 48                     |                            |
|                                     | U.O.C. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TER.   | DISTRETTO N. 49                     |                            |
|                                     | U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.   | DISTRETTO N. 50                     |                            |
|                                     | U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.    | DISTRETTO N. 51                     |                            |